

L'OPINIONE

BILANCIO

OIC 20: la disciplina dei titoli di debito

di Raffaele Marcello | 1 LUGLIO 2025

L'OIC 20 impone l'adozione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei titoli di debito. Il presente contributo esamina le implicazioni operative, le esenzioni previste per bilanci abbreviati e micro-imprese, nonché le criticità applicative riscontrabili nella prassi.

L'**OIC 20** costituisce il riferimento contabile per la classificazione, iscrizione e valutazione dei **titoli di debito** nei bilanci redatti secondo i Principi contabili nazionali. Il Principio distingue tra **titoli immobilizzati e titoli non immobilizzati**, precisando che i primi sono iscritti al costo ammortizzato, mentre i secondi al minore tra costo e valore di realizzo desumibile dal mercato.

Per i **titoli immobilizzati**, l'applicazione del costo ammortizzato rappresenta la regola generale. Il valore iniziale del titolo viene rettificato lungo la sua durata in modo da riflettere l'effettivo rendimento dell'investimento, includendo gli oneri accessori, premi e scarti di emissione. Il tasso di interesse effettivo (TIR) consente di ripartire i flussi finanziari lungo la durata del titolo in modo economicamente corretto e aderente al principio di competenza.

Tuttavia, l'OIC 20 introduce una significativa **flessibilità**, ammettendo la possibilità di disapplicare il costo ammortizzato quando gli effetti del suo utilizzo risultano irrilevanti rispetto al risultato economico o al patrimonio netto. In questi casi, l'organo amministrativo dovrà valutare se la differenza tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso del titolo, dovuta ad esempio a un premio o a uno scarto di sottoscrizione, sia tale da non incidere in modo significativo sulla rappresentazione del bilancio.

Si pensi, ad esempio, a un **titolo obbligazionario acquistato al 101% del valore nominale**, con scadenza a 12 mesi e interessi a tasso fisso: in tale situazione, il premio di sottoscrizione pari all'1% potrebbe essere ritenuto irrilevante ai fini dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato, in quanto l'effetto sul conto economico risulterebbe minimo e comunque facilmente comprensibile anche con una valutazione a costo storico.

Analogamente, nel caso di un **titolo zero coupon** acquistato al 98% con scadenza a breve termine, la capitalizzazione implicita potrebbe essere considerata trascurabile ai fini della competenza economica.

In entrambi i casi, la **mancata applicazione del costo ammortizzato** dovrà essere motivata in nota integrativa, esplicitando le valutazioni svolte in termini di incidenza contabile, coerenza informativa e sostenibilità amministrativa, ammettendo la possibilità di non utilizzare il costo ammortizzato quando gli effetti del suo impiego risultano irrilevanti. Tale valutazione spetta all'organo amministrativo e deve essere motivata sulla base di elementi oggettivi: ad esempio, titoli a breve scadenza, importi marginali degli oneri accessori o limitata differenza tra costo iniziale e valore nominale. Le ragioni della deroga devono essere descritte in nota integrativa.

Per i **titoli che non costituiscono immobilizzazioni** – e che dunque rientrano tra le attività finanziarie dell'attivo circolante – permane l'obbligo di valutazione al minore tra costo e valore di realizzo. In

questo ambito si innesta la disciplina derogatoria introdotta dal legislatore per attenuare gli effetti della volatilità dei mercati finanziari.

L'art. 45, comma 3-octies, del D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2022, ha previsto la possibilità per i soggetti OIC adopter di **valutare i titoli dell'attivo circolante al valore di iscrizione dell'ultimo bilancio approvato**, in deroga alla regola del minore tra costo e valore di mercato. La misura, temporanea e motivata da esigenze straordinarie, è stata confermata anche per l'esercizio 2024 con D.M. 23 settembre 2024.

La deroga può essere applicata, a condizione che la riduzione di valore non sia qualificabile come durevole. Laddove ricorra una perdita di valore durevole (*default* dell'emittente, sospensione dei flussi, eventi negativi noti *post* chiusura), l'applicazione della **deroga è esclusa**.

Le imprese che decidono di aderire **devono**:

- rilevare i titoli al valore contabile risultante dal bilancio precedente (o al costo, se acquisiti nell'anno);
- accantonare una riserva indisponibile pari alla differenza con il valore di mercato al 31 dicembre 2024, al netto dell'effetto fiscale;
- motivare nella nota integrativa le ragioni per cui la perdita è ritenuta temporanea e i criteri adottati per selezionare i titoli oggetto di deroga.

Per i soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** (art. 2435-bis c.c.) o come **micro-imprese** (art. 2435-ter c.c.), il Principio prevede l'esonero dall'obbligo di adozione del criterio del costo ammortizzato. È comunque raccomandato fornire un'informativa chiara circa i criteri di iscrizione adottati, per garantire trasparenza e correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

L'OIC 20 affronta anche la disciplina dei **titoli strutturati**, cioè strumenti ibridi composti da un titolo primario e un derivato incorporato. In questi casi è necessario verificare se ricorra l'obbligo di separazione contabile del derivato, secondo quanto previsto dall'OIC 32. Anche i titoli **zero coupon** richiedono un trattamento particolare: la differenza tra valore di rimborso e costo d'acquisto deve essere rilevata nel tempo come provento finanziario, secondo il principio della competenza.

In caso di **cessione anticipata** di titoli valutati con il metodo del costo ammortizzato, le plusvalenze o minusvalenze emergono dalla differenza tra prezzo di vendita e valore contabile, non già dal confronto con il costo storico. Questo può generare effetti significativi sul risultato d'esercizio, specie in presenza di scostamenti rilevanti tra valore di carico e prezzo di realizzo.

L'**informativa in nota integrativa** assume così un ruolo determinante.

Le imprese devono illustrare:

- i criteri utilizzati per la classificazione e valutazione dei titoli;
- le motivazioni che hanno portato alla non applicazione del costo ammortizzato (se rilevante);
- la scelta e la gestione della deroga prevista dalla normativa straordinaria;
- l'eventuale accantonamento della riserva indisponibile e i suoi effetti sul patrimonio netto.

È importante sottolineare che la **gestione contabile dei titoli di debito** non è un mero adempimento tecnico, ma incide in modo sostanziale sulla rappresentazione della *performance* aziendale. La scelta di adottare o meno il costo ammortizzato, o di applicare la deroga normativa, deve essere ponderata anche in funzione della struttura finanziaria dell'impresa, della durata e rischio degli strumenti detenuti, nonché della strategia di gestione del portafoglio.

L'OIC 20, pur aderendo a logiche contabili evolute, ha saputo mantenere un adeguato livello di proporzionalità e flessibilità, tutelando la rappresentazione sostanziale degli equilibri economico-finanziari delle imprese. Per il redattore del bilancio, ciò implica la necessità di adottare un approccio

analitico e consapevole, aggiornato alle più recenti evoluzioni normative e in grado di coniugare corretta applicazione tecnica e utilità informativa del bilancio.

In sintesi, il Principio contabile relativo ai titoli di debito si inserisce in un **contesto in continuo movimento**, in cui la corretta rappresentazione della realtà aziendale passa anche attraverso scelte valutative coerenti, documentate e conformi alla normativa vigente.